



# COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Prot. 6567

Ordinanza n. 18

## ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE, ADOTTATA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Vista l'ordinanza numero 9/2020 "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lett a) del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020) la quale, tra l'altro, dispone che i Sindaci dei Comuni Liguri individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, nei quali, nel periodo tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da realizzare – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la tutela di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute pubblica,

Ritenuto:

- sussistente: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che sia venuta l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale;
- sussistente il potere di emanare la presente ordinanza contenente misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

#### **ORDINA**

- 1. il divieto di transito pedonale e veicolare nella passeggiata a mare e nel litorale marino latitante la SS1-Via Aurelia tratto compreso nel territorio comunale salve comprovate e necessitate esigenze previo consenso degli organi di Polizia preposti al controllo;**
- 2. l'interdizione al transito e alla fruizione di tutti i parchi e giardini pubblici, aperti al pubblico e privati ubicati sul territorio comunale ivi compresi le aree di accesso agli stessi;**
- 3. la chiusura delle aree cani su tutto il territorio comunale;**
- 4. il divieto di utilizzo e fruizione delle panchine o sedute comunque denominate collocate su tutto il territorio comunale;**
- 5. il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; l'attività motoria, anche in compagnia di animali da affezione, è consentita esclusivamente in prossimità dell'abitazione di dimora abituale e non oltre cento metri da essa purchè venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;**

#### **AVVERTE**

1. che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata sulla base della normativa vigente;
2. che la presente ordinanza cesserà di produrre effetti al termine dell'emergenza epidemiologica;

**MANDA**

alle forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale per le verifiche e controlli di ottemperanza alla presente ordinanza.

**COMUNICA**

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmesso alla Prefettura di Genova

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cogoleto, 21.3.2020

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dr.ssa Corsaro Raffaella**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raffaella Corsaro', is written over the typed name.